



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 30-06-2021	Ore 20:00
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI.	

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione

CAPPELLETTO MATTEO	Assente
FANTON RITA ELISA	Presente
TEZZOT GIORGIA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
BORTOLUZZO TIZIANO	Presente
ANTONIAZZI RENZA	Assente
SIMONELLA DAVIDE	Assente
TUIS MARFA	Presente
PARPINEL FLAVIO	Presente
TOLLARDO FRANCESCA	Presente
TERRIBILE ELISA	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
RICATTO LUCA ETTORE	Presente
DE STEFANI GIANLUCA	Presente
CIBIN CRISTINA	Presente
PRATAVIERA SILVIA	Presente

Totale Presenti **14** Totale Assenti **3**

Presiede il Sig. PELLIZZON STEFANO nella sua qualità di VICESINDACO.
Partecipa all'adunanza la dott.ssa NAPOLITANO MARIARITA Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

MARCHIORI MAURO
TOLLARDO FRANCESCA
CIBIN CRISTINA

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to PELLIZZON STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.

Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2017;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, ha:

- modificato l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 dando una nuova definizione di "rifiuti urbani" e individuando come tali anche i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. La conseguenza è il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- modificato l'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 riguardante la classificazione dei rifiuti e l'elenco dei rifiuti speciali;
- modificato l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 abrogando il comma 2, lett. g) e facendo venir meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione;
- modificato il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico – per un periodo non inferiore a 5 anni – ottenendo l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI. L'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 ha poi disposto quanto segue. "La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022."

Considerato altresì che:

- con la deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità è stato definito il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e sono state definite le nuove modalità per l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 della L. 160/2019, al comma 837, ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ed, al comma 837, ha disposto che detto canone sostituisce il prelievo sui rifiuti;

Rilevata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

Richiamati:

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 il quale dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dell'Ente;

VISTI i pareri resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 13 in data 25/06/2021, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 9871 in data 25/06/2021;

CON voti n. 9 favorevoli, n. 5 astenuti (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto, Prativiera), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) Di modificare come segue il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI:

Art. 1 - viene integralmente sostituito con il seguente testo:

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti - TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.

3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Art. 3 – al comma 4 vengono stralciate le parole “e assimilati”

Art. 4 – al comma 1 vengono stralciate le lettere d) – l) – m)

Art. 5 - viene integralmente sostituito con il seguente testo:

Art. 5

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma

soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:
 - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono altresì soggetti a TARI i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi e le aree di vendita dei prodotti agricoli.
 - c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
 - d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
 - e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

tipologia di attività	% di abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrodomestici, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoriferi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Fonderie	70%
Verniciature, galvanotecnici	80%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. L'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente, dei rifiuti speciali prodotti può essere soggetto a successive verifiche da parte del Comune/Soggetto Gestore.

Art. 5-bis – inserito ex novo con il seguente testo:

Art. 5-bis

RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 13 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 6 - viene integralmente sostituito con il seguente testo:

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente

(ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il Consiglio di Bacino territorialmente competente, ove costituito, o altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, procede alla validazione del PEF, ovvero verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, e si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce:

- a) La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 7 – al comma 5, prima del testo vigente, viene inserito il seguente testo:

Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso.

Art. 10 – al comma 1 vengono stralciate le parole “ed assimilati”

Art. 13 – viene modificato l'oggetto, vengono sostituiti i commi 1, 2 e 3 con i commi da 1 a 6 e, negli ultimi due commi, viene sostituito il testo “31 gennaio” con il testo “30 aprile”; il nuovo art. 13 è il seguente:

Art. 13

RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. Le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie n. 22 e n. 27 dell'allegato 1 al presente regolamento, ed i refettori scolastici, che attuano il trattamento della frazione umida dei rifiuti con l'utilizzo, nell'area di pertinenza dell'attività, di composte, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa da richiedersi con presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/Soggetto Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
8. Per le utenze esistenti, la riduzione tariffaria si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene presentata l'istanza; per le nuove utenze la riduzione ha la stessa decorrenza della dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso a condizione che tale dichiarazione venga presentata nei termini di cui al successivo art. 16.
9. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero che, in caso di eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, cedono tali beni per l'alimentazione animale, è applicato un coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di beni e prodotti effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa. La riduzione di tariffa non può comunque superare il 20% dell'importo dovuto.
10. La riduzione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione di apposita documentazione entro il 30 aprile di ogni anno.
11. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno, la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 30 aprile successivo e dà diritto all'abbuono o al rimborso di quanto versato in eccedenza.

Art. 15 – il comma 1 viene sostituito con il seguente testo:

“Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27.12.2019, n. 160.”

Art. 16 – al comma 5 – Utenze non domestiche - lett. d) il testo “non assimilati agli urbani” viene sostituito con il seguente testo: “oppure di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti”

Art. 18

- **al comma 1, prima del testo vigente, viene inserito il seguente testo: “Nella fase di riscossione ordinaria,”**
- **dopo il comma 7 viene inserito il nuovo comma 8 con il seguente testo:**

“In caso di notifica di avvisi di accertamento, può essere richiesto il pagamento dilazionato secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 796-802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come disposto dall'art. 9 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate.”

- **l'ultimo comma viene sostituito con il seguente testo:**

“Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il Comune potrà, con appositi provvedimenti, disciplinare eventuali altri contributi sulla TARI nell'ambito di norme relative a situazioni emergenziali o di specifiche iniziative.”

Art. 22 –il comma 1 viene sostituito con il seguente testo:

“Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.”

- 2) Di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, è quello allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto altresì che le modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 4) Di disporre, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente regolamento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: n. 9 favorevoli, n. 5 astenuti (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto, Prativiera), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti.